

replica, se motivata, contenuta in 3 minuti.

Articolo 20

Mozioni, interrogazioni, interpellanze, questioni

Ogni Consigliere può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre mozioni d'ordine, interrogazioni, interpellanze, questioni pregiudiziali, questioni sospensive o intervenire per "fatto personale".

a) La "mozione d'ordine" consiste nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la Legge ed il presente Regolamento in una proposta attinente, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento e dalle procedure.

b) La "interrogazione", presentata al Presidente per iscritto, pone la richiesta di informazioni o chiarimenti sull'attività degli organi dell'Ordine. Essa non dà luogo a dibattito ed a questa si deve dare risposta entro la successiva seduta del Consiglio.

c) La "interpellanza" può essere presentata per iscritto al fine di conoscere i motivi dei provvedimenti adottati dagli organi del Consiglio, o gli intendimenti su problemi da adottare in ordine a determinati aspetti. La risposta all'interpellanza sarà presentata nella successiva seduta ed a seguito della stessa il Consigliere proponente ha diritto di replica per un massimo di 5 minuti; nel caso di risposta non considerata soddisfacente, l'interpellante fa proposta d'inserimento dell'argomento all'O.d.G. della seduta successiva.

d) La "questione pregiudiziale" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare.

e) La "questione sospensiva" si pone quando un Consigliere ritiene di dover sospendere e rinviare ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione del punto all'O.d.G.

f) L'intervento per "fatto personale" si pone quando un Consigliere ritiene che gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti.

g) Per "mozione d'ordine", "questione pregiudiziale", "questione sospensiva", il Presidente pone subito in votazione la proposta presentata ed il risultato a maggioranza determina il prosieguo dei lavori.

Articolo 21

Deliberazioni ed espressioni di voto

Il Presidente garantisce il rispetto dei tempi d'intervento previsti dal presente regolamento, avvalendosi della collaborazione del Segretario. Esaurita la discussione sul punto all'O.d.G., il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, o più proposte deliberative se tra loro contrapposte: se giustificato dall'argomento o per meglio definire la delibera si può intervenire, molto sinteticamente, con dichiarazioni di voto.

a) Le votazioni, verificata la regolarità della presenza del numero legale, hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale. Per le delibere che riguardano elezioni degli organi dell'Ordine, assegnazione o revoca di incarichi di diversa natura, la votazione si svolge a scrutinio segreto. All'unanimità il Consiglio può decidere di utilizzare il voto palese anche quando ricorrono casi di votazioni su persone.

b) Il voto di ogni Consigliere può essere favorevole, contrario, o può esprimersi con l'astensione al voto.

c) E' richiesta la maggioranza qualificata, ovvero la metà più uno dei presenti votanti o astenuti. Per tutti i casi di votazioni su delibere anche per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza così come per la nomina o la revoca di delegati o rappresentanti dell'Ordine in altri livelli o ambiti di rappresentanza istituzionale.

d) La dichiarazione d'astensione dal voto – da parte di uno o più Consiglieri – concorre alla formazione del numero legale; agli effetti del calcolo della maggioranza, il voto di astensione non è computabile.

e) Nel periodo tra l'apertura della votazione e la sua chiusura nessun componente del Consiglio può prendere la parola.

f) Nel caso di votazione a scrutinio segreto, viene costituito il seggio composto da due Consiglieri, uno Presidente e uno Scrutatore. Questi predispongono l'urna per il voto, le schede elettorali, la distribuzione, e procedono allo scrutinio dei voti espressi. Terminato lo scrutinio, il risultato viene consegnato al Presidente del Consiglio, il quale lo comunica al Consiglio. Concluse le operazioni di voto e acquisito il risultato, le schede votate vengono immediatamente distrutte.

LA SEDE E IL PATRIMONIO DELL'ORDINE

Articolo 22

La sede dell'Ordine

La sede Regionale dell'Ordine è al servizio di tutti i professionisti iscritti, secondo gli orari d'apertura per i servizi di segreteria; per la consultazione degli atti del Consiglio e dell'Ordine Nazionale; per l'accesso agli atti dell'Albo secondo le modalità previste dalla L. 142/90 riservato – nell'ambito di procedimenti personali e / o disciplinari – alle sole parti interessate ai sensi della normativa sulla tutela della privacy, per la consultazione di materiale bibliografico ed informatico, saggi, riviste, legislazione nazionale e regionale, tesi di diploma e di laurea, ricerche e studi sociali, etc. in uso presso la sede dell'Ordine Regionale.

L'accesso alla sede Regionale è garantito dalla tenuta e dall'uso di copia delle chiavi al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere.

a) Copia delle chiavi sono altresì in possesso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

b) Per servizio, è in possesso di copia delle chiavi della sede la collaboratrice di segreteria.

c) Ogni qual volta si dovesse rendere necessario e motivato, ogni Consigliere può accedere autonomamente in sede.